

FONDI PER LE CATTEDRE DI ITALIANE NELLE UNIVERSITA' USA CAP 2619 PG 2

CRITERI

I contributi di cui sopra sono concessi per la creazione e il funzionamento di cattedre di italiano presso università straniere e sono destinati alla **copertura parziale** della retribuzione di insegnanti assunti direttamente dalle università con contratto a legge locale. Ai fini dell'individuazione delle Istituzioni possibili beneficiarie, con il termine "cattedre di italiano" si intendono cattedre e/o corsi di insegnamento in ambito universitario nei quali la lingua italiana figura tra le lingue insegnate secondo l'ordinamento dell'istituzione interessata, anche se la cattedra o il corso ha una diversa denominazione.

Nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, verranno adottati i seguenti criteri e parametri:

- a) corretto utilizzo dell'eventuale contributo fruito negli anni precedenti o restituzione del contributo inutilizzato o utilizzato impropriamente;
- b) soppressione di dottorati di ruolo e/o assenza di docenti madrelingua;
- c) prosecuzione dell'attività di insegnamento dell'italiano a seguito della conclusione del Progetto "Laureati per l'Italiano";
- d) numero di studenti e di corsi;
- e) costo della vita e dell'insegnamento nel Paese;
- f) facoltà presso cui il corso è tenuto, dando priorità ai corsi inseriti in settori strategici (ad es. scienza / architettura / design / economia / enogastronomia);
- g) sostegno a progetti innovativi volti all'utilizzo delle nuove tecnologie (e-book, corsi a distanza, ecc.);
- h) livello delle relazioni bilaterali;
- i) ordine di priorità attribuito alla richiesta dall'Ambasciata competente;

Si terrà conto, inoltre, della congruità della richiesta presentata.

Quale criterio generale, **non si potranno prendere in considerazione richieste di università dove siano già in servizio lettori di ruolo MAECI** inviati dall'Italia. Fa eccezione l'esistenza di specifici contributi previsti, per esempio, da accordi culturali bilaterali ratificati dal nostro Parlamento, che andranno opportunamente segnalati nella richiesta.

Non possono inoltre essere prese in considerazione richieste di università che intendano utilizzare i contributi per scopi che esulino dalla retribuzione dei docenti assunti con contratto a legge locale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di libri, materiale didattico o materiale promozionale, l'organizzazione di conferenze, convegni o altri eventi, la retribuzione di conferenzieri e ospiti di convegni, le spese di viaggio dei docenti partecipanti a convegni e riunioni esterne.

Si specifica altresì che **i corsi devono consistere nell'insegnamento della lingua italiana, devono tenersi in italiano e devono avere luogo presso l'ateneo richiedente e non in Italia.**

Si prega altresì di prestare particolare attenzione alla congruità dell'ammontare del contributo richiesto. Ai sensi dell'art. 2 c. 1 del Decreto n. 50 del 5 marzo 2009, infatti, l'ammontare dei contributi per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana non può essere superiore, in ciascun esercizio finanziario, al 50 per cento dell'importo dell'assegno di sede lordo

per dodici mesi che spetterebbe al lettore in servizio nella stessa sede alla data del primo gennaio dell'anno cui il contributo si riferisce (massimo €25.000).

Si raccomanda di indirizzare le richieste verso **progetti innovativi** e volti ad avere un impatto su larga scala in termini di aumento del numero di studenti di italiano attraverso, ad esempio, la realizzazione di corsi di italiano online.

Si ribadisce che **le somme eventualmente concesse da questo Ufficio hanno natura di contributo** e non di finanziamento. È pertanto di fondamentale importanza chiarire previamente agli atenei interessati che non vi è alcun obbligo di accoglimento della domanda, né di concessione dell'intero importo richiesto. **Gli importi assegnati possono essere uguali o inferiori alle cifre proposte dagli atenei.** Inoltre, è essenziale chiarire alle istituzioni universitarie interessate che i progetti didattici presentati ai fini della concessione dei contributi devono essere realizzabili a prescindere dall'importo eventualmente concesso.

Quanto alle tempistiche per l'utilizzo dei contributi concessi nell'arco di un esercizio finanziario, si specifica che i fondi erogati per il sostegno alle cattedre devono essere utilizzati entro la conclusione delle attività dell'Anno Accademico di riferimento. A titolo di esempio, i contributi concessi nell'E.F. 2025 dovranno essere utilizzati dagli atenei entro la **conclusione delle attività dell'A.A. 2025-26** (declinato in base al calendario adottato dai singoli atenei).